



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 22/11/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2013, n. 2030

Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 25 maggio 2011 per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia, in attuazione della L. 84/2006 e s.m., art. 2 com. 2 lettera a); Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 dic. 2012 per la definizione dei titoli abilitanti per responsabile tecnico di tinto lavanderia. Disposizioni Regionali attuative per la formazione.

L'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso e l'Assessore allo Sviluppo economico avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti degli Uffici "Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale" e "Artigianato Fiere Mercati", confermata dai Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale e Attività Economiche e Consumatori, riferiscono quanto segue:

VISTA la Legge 22 febbraio 2006 n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia";

VISTO il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la Legge Regionale 07/08/2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale come modificata dalla L.R. n.9 del 12 maggio 2006, dalla L.R. n.32 del 2 novembre 2006 e dalla L.R. n. 32 del 5 dicembre 2011;

VISTO il Regolamento Regionale 30 maggio 2013 n. 13 "Legge 22 febbraio 2006 n. 84 Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia - Criteri per l'esercizio dell'attività";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31/01/2012 recante "Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi formativi";

Visti gli Atti Dirigenziali n. 972 del 17 settembre 2013, n. 901 del 3 settembre 2013, n. 751 del 16 luglio 2013, n. 498 del 27 maggio 2013, n. 210 del 28 marzo 2013, n. 76 del 5 febbraio 2013 di approvazione degli Elenchi degli Organismi accreditati;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 26/02/2007 "Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate";

TENUTO CONTO che nella già citata Legge 84/2006:

- l'art. 2 comma 2, stabilisce che ciascun impresa di tintolavanderia debba designare un Responsabile tecnico e che i requisiti per l'idoneità professionale dello stesso, sono in alternativa:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (comma così come modificato dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno");

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a un anno se preceduto dallo svolgimento di un rapporto lavorativo di apprendistato ovvero di apprendistato professionalizzante ai sensi del Dlvo 14 settembre 2011, n.167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e ai sensi della L.R. 22 novembre 2005" n. 13

- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare;

- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

- L'art. 3 della legge, in questione, dispone che in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla medesima legge, le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale ed urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2011, è stato adottato l'Accordo ai sensi della Legge 84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) recante le "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia" il cui testo è allegato alla presente Deliberazione (Allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza Stato Regioni il 20 dicembre 2012, è stato adottato l'Accordo recante i "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tinto lavanderia" il cui testo è allegato alla presente Deliberazione (Allegato B) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere al recepimento dei suddetti Accordi, al fine di garantire la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che, trattandosi di un interventi formativi autonomamente finanziati e pertanto soggetti a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale del 26 febbraio 2007 n. 172 "Trasferimento di funzioni alle province per le attività formative autofinanziate";

Valutate attentamente tutte le proposte e gli approfondimenti pervenuti dalle associazioni che rappresentano e tutelano le imprese artigiane, nonché da parte della Commissione regionale per l'artigianato di cui alla L.R. n.6/2005;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la massima flessibilità dell'offerta formativa e di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni rilevati nel territorio, considerando anche l'importanza della formazione specifica per quanti intendano svolgere la professione di cui alla Legge 84/2006, di adottare le "Linee guida per l'attuazione dei percorsi per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia in

attuazione dell'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"- (Allegato C) e i relativi allegati (C1, C2, C3) e del R.R. n. 30 maggio 2013 n. 13 con cui sono state approvate norme generali per la disciplina dell'attività di tintolavanderia e l'esercizio delle funzioni amministrative, attribuite ai comuni.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale e l'Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte dei dirigenti dei Servizi Formazione Professionale e Attività Economiche Consumatori che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di recepire per quanto in premessa esposto, l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante le "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A composto da 3 pagine);

- di recepire per quanto in premessa esposto, l'Accordo adottato il 20 dicembre 2012 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante i "Titoli di studio abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B composto da 1 pagina);

- di approvare le "Linee guida per l'attuazione dei percorsi per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia in attuazione dell'articolo 2 comma 2 lettera a) della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" (Allegato C composto da 10 pagine) e i relativi allegati (C1, C2 e C3 composti complessivamente da 4 pagine) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di demandare, trattandosi di un interventi formativi autonomamente finanziati e pertanto soggetti a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale del 26 febbraio 2007 n. 172 "Trasferimento di funzioni alle province per le attività formative autofinanziate", alle amministrazioni provinciali l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun obbligo di impegno o di spesa per

l'Amministrazione Regionale;

- di pubblicare, a cura del Segretario Generale della Giunta Regionale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Alba Sasso